



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

SERVIZIO GRATUITO DI MAPPATURA E CENSIMENTO DEI MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ S.A.C. SRL

Nr. Progr. **80**

Data **23/12/2024**

Seduta Nr. **33**

Cod. Ente: **016018**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
SCARPELLINI ROBERTO	PRESIDENTE	S
COLLEONI FEDERICO	ASSESSORE	S
CARMINATI VALENTINA	ASSESSORE	S
AGAZZI SIMONE	ASSESSORE	S
DEMOZZI ARIANNA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti	5	TOTALE Assenti 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212»;

Vista la Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, con particolare riferimento all'art. 12, rubricato "Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente" il cui comma 5 stabilisce che presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici e che i proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tale materiale;

Vista la D.g.r. di Regione Lombardia n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la quale è stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la L.R. 29 settembre 2003, N. 17, Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- art. 5, per il quale presso ogni ATS competente per territorio sono istituiti i seguenti registri: registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto; registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto
- art. 6, per il quale "Al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992 , i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti: per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio, qualora non già effettuato; per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza; per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente";
- art. 8 bis, comma 3, per il quale spetta al Comune, verificata attraverso la ATS (ex ASL) competente la presenza di amianto non censito, ingiungere al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ATS competente per territorio;

Vista la DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1526 con la quale è stato approvato il «Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL) previsto dalla L.R. 29 settembre 2003 n. 17;

Considerato che le norme succitate sono finalizzate ad introdurre obblighi di informazione agli enti territoriali in merito alla presenza di materiali contenenti amianto, obblighi in capo al proprietario non consistenti in una mera autodenuncia bensì in un atto consapevole per permettere agli enti territoriali di poter censire e monitorare un pericoloso cancerogeno sul territorio e conseguentemente tutelare la salute pubblica;

Atteso in particolare che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di amianto, il proprietario e/o il responsabile dell'attività che si svolge, deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti procedendo nel seguente modo:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (DM 6.9.1974, art 4);
- determinare lo stato di conservazione dei manufatti in Amianto utilizzando l'Indice di Degrado (D.D.G.S. n 13237 del 18.11.2008);
valutazione e gestione del rischio (PRAL - L.R. 31.7.2012, n. 14 - D.Lgs. 81/2008);
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto e obbligo informativa organi locali (D.G.R. 30.1.2013, n. IX/477);
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ATS la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene prioritaria la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto e, pertanto, ritiene utile attivare ogni utile iniziativa a che la suddetta normativa venga ottemperata;

Ritenuto opportuno acquisire una mappatura circa lo “stato di salute” del territorio di Bagnatica in ordine alle necessarie attività di bonifica e manutenzione previste dalla succitata normativa (già realizzate, in corso di realizzazione e da realizzarsi”;

Considerato altresì che il Comune di Bagnatica non dispone di competenze e risorse per verificare e controllare quanto sopra;

Atteso in particolare che l’Amministrazione comunale si prefigge l’obiettivo di avere una chiara e piena conoscenza del problema amianto presente sul territorio, non per creare allarmismi, quanto per fornire ai cittadini una corretta informazione e gestire, ove necessario, le situazioni più critiche;

Vista la proposta gratuita di censimento e mappatura degli immobili presenti nel Comune di Bagnatica in cui risultano presenti manufatti in amianto, inoltrata dalla Ditta S.A.C. srl di Bergamo;

Constatato che la Ditta S.A.C. di Bergamo è un operatore specializzato nel settore, che già ha realizzato e ha in corso di realizzazione analogo servizio in altri comuni e che nessun onere ne corrispettivo economico sarà dovuto da parte dell’Amministrazione alla Società incaricata del servizio;

Vista la Bozza di Convenzione relativa al servizio di cui trattasi regolante il servizio di censimento/mappatura dei manufatti in amianto attuato dalla Ditta S.A.C. srl, servizio che consiste nelle seguenti attività:

- individuazione degli immobili presenti sul territorio del Comune di Bagnatica;
- realizzazione di mappatura fotografica realizzata tramite Google Maps di tutte le strutture che presentano coperture in amianto e indicazione delle stesse;
- predisposizione di un elenco completo dei proprietari degli immobili che ancora presentano manufatti in amianto;
- per ogni immobile censito, elaborazione di scheda riepilogativa in cui risulti la situazione reale e completa degli adempimenti obbligatori prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto di affidare il servizio alla Ditta S.A.C. srl di Bergamo ed approvare il relativo schema di convenzione regolante l’espletamento del servizio di cui trattasi;

Considerato che nessun onere ne corrispettivo verrà richiesto ne corrisposto dall’Amministrazione Comunale, e tutte le spese saranno a carico della Ditta S.A.C. S.r.l. così come esplicitato al punto 8 dello schema di Convenzione regolante il servizio;

Dato atto che la eventuale assistenza e consulenza della SAC s.r.l. a favore del privato proprietario o conduttore dell’immobile con oneri esclusivi a carico dello stesso non ha alcun carattere di vincolatività od obbligo per il privato medesimo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di un servizio che non comporta oneri finanziari per l'Ente;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare quale obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale il controllo ed il monitoraggio degli edifici del territorio in ordine al corretto adempimento delle prescrizioni normative riguardanti la bonifica e smaltimento dell'amianto;
- DI APPROVARE la bozza di Convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed affidare alla Ditta S.A.C. srl, avente sede legale a Bergamo in Via Masone 2 - C.F. e P.IVA 04696060161, il servizio di censimento/mappatura dei manufatti in amianto che consiste nelle seguenti attività: individuazione degli immobili presenti sul territorio del Comune di Bagnatica; realizzazione di mappatura fotografica realizzata tramite Google Maps di tutte le strutture che presentano coperture in amianto e indicazione delle stesse; predisposizione di un elenco completo dei proprietari degli immobili che ancora presentano manufatti in amianto; per ogni immobile censito, elaborazione di scheda riepilogativa in cui risulti la situazione reale e completa degli adempimenti obbligatori prevista dalla normativa vigente;
- DI DARE atto che il servizio di cui trattasi non comporta nessun onere finanziario all'Amministrazione Comunale;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **80** Del **23/12/2024**

Servizio:

OGGETTO

SERVIZIO GRATUITO DI MAPPATURA E CENSIMENTO DEI MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ S.A.C. SRL

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 05/11/2024 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 07/11/2024 IL RESPONSABILE DI SETTORE MUSTO IRMA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAGNATICA E LA SOCIETA' S.A.C.SRL.PER IL SERVIZIO
DI MAPPATURA E CENSIMENTO DEI MANUFATTI IN AMIANTO DEGLI IMMOBILI PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno () addì () del mese di presso la Residenza Comunale

tra i sigg.:

nato a il , codice fiscale , residente a ,

via , domiciliato per la carica in , Via , che interviene a

questo atto non in proprio, ma in nome e per conto e quindi in rappresentanza

del

"COMUNE DI " - codice fiscale , nella sua qualità di Responsabile

dell'Area - Area Gestione del Territorio, nominato con provvedimento del

Sindaco di in data ,

E

.....che interviene nel presente atto nella sua qualità Legale rap-

presentante della Ditta S.A.C. srl, con sede legale in Via Masone, 2 - 24121

BERGAMO - BG - P.IVA 04696060181

PREMESSO

- che la vigente normativa prevede che dal momento in cui viene rilevata

la presenza di amianto, il Proprietario e/o il Responsabile dell'at-

tività che si svolge, deve mettere in atto un "programma di controllo"

e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione

degli occupanti procedendo nel seguente modo:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (DM 6.9.1974, art 4).Determinare lo stato di conservazione dei manufatti in Amianto utilizzando "l'Indice di Degrado" (D.D.G.S. n 13237 del 18.11.2008).
- Definire la "valutazione e gestione del rischio" (PRAL - L.R. 31.7.2012, n. 14 - D.Lgs. 81/2008).
- Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto e obbligo informativa organi locali (D.G.R. 30.1.2013, n. IX/477).
- Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile (Circolare ESEDI e D.Lgs 81/08).
- Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare (D.D.G.S 18.11.2008, n. 13237).
- Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ATS la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

- che l'Amministrazione comunale di Bagnatica ritiene utile attivare ogni utile iniziativa a che la suddetta normativa venga ottemperata, anche e soprattutto al fine di tutelare la collettività amministrata dal rischio di esposizione agli agenti inquinanti dell'amianto.

- che l'Amministrazione comunale di Bagnatica non dispone di competenze e risorse per verificare e controllare gli adempimenti succitati.

- che per il raggiungimento di detto fine intende promuovere la stipula di apposita convenzione con la Ditta S.A.C. srl, che ha manifestato la propria disponibilità e ha presentato un progetto per la realizzazione del Servizio di "Mappatura e Censimento dei manufatti in amianto delle attività produttive presenti sul territorio comunale";

- che il suddetto progetto redatto in conformità agli indirizzi ricevuti dai competenti uffici comunali è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del ;

- che la Ditta S.A.C. srl, si è resa altresì disponibile a offrire e organizzare un servizio di "Sportello Amianto" presso l'edificio comunale per tutti i cittadini interessati.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

ART. 1

Le parti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Ditta S.A.C. srl, si impegna a produrre, entro dodici mesi dalla stipula della convenzione:

- una mappatura fotografica realizzata tramite google map di tutte le strutture che presentano coperture in amianto presenti sul territorio;
- l'elenco completo delle attività produttive che ancora presentano manufatti in amianto;
- Scheda riepilogativa per ogni attività censita, della documentazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 3

Per ogni immobile individuato verrà richiesto al Proprietario o al Conduttore dell'attività operante e successivamente consegnato al Comune l'elenco di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e più precisamente:

1. Mod. NA/1 - Censimento amianto, inviato all'ATS di competenza (art. 1 L.R.17/2003) così come disposto secondo il modello NA/1 (all. 4 - punto 2.2 del PRAL - D.G.R. 22/12/2005);
2. Determinazione dell'Indice di Degrado (D.D.G.S. n. 13237 del 18.11.2008)
3. Valutazione e Gestione del Rischio (D.Lgs. 81/2008)
4. Programma di controllo dei materiali contenenti amianto, che prevede:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

- Designazione e nomina del Responsabile dell'amianto (DM 6.9.1974, art. 4)

- Informativa agli occupanti l'edificio (D.D.G.S 18.11.2008, n. 13237)

- Schede di analisi e custodia in caso di manutenzione (Circolare ESEDI e D.Lgs. 81/08)

- Analisi di laboratorio del campione prelevato

ART. 4

Qualora il Proprietario dell'immobile o il Conduttore dell'attività non disponga di tutta la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, S.A.C. srl potrà proporsi come referente, senza vincoli né obblighi alcuni, per redigere e completare la documentazione mancante con oneri ad esclusivo carico del proprietario o conduttore medesimo.

ART. 5

S.A.C. srl segnalerà all'ufficio designato i soggetti che non intendono collaborare nella redazione del Censimento o non sono in possesso dei documenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 6

Ogni fase operativa e raccolta dati sarà svolta da personale direttamente incaricato da S.A.C. srl.

ART. 7

S.A.C. srl organizza un servizio denominato "Sportello Amianto" presso l'edificio comunale con proprio personale a servizio dei cittadini interessati. Io

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

"Sportello Amianto" sarà organizzato e proposto per 2 (due) "momenti" (2 mattine) da concordare con l'Ente, per la durata di circa 3 ore ogni mattina.

ART. 8

Nessun onere sarà a carico del Comune e tutte le spese attinenti il servizio saranno a carico di S.A.C. srl.

ART. 9

Il referente incaricato da S.A.C. srl potrà interfacciarsi con l'Ufficio Ambiente per avere indicazioni e chiarimenti necessari per svolgere al meglio ogni fase del servizio in corso.

ART. 10

Il Comune darà informazione pubblica, tramite avvisi all'Albo pretorio, sul sito del Comune, sul notiziario comunale o altre modalità dallo stesso individuate, dell'attività di Censimento e Mappatura in corso e predisporrà una comunicazione scritta di illustrazione dell'attività in atto e di presentazione e autorizzazione dell'attività svolta da S.A.C. srl da mostrare ai proprietari delle strutture interessate.

ART. 11

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico di S.A.C. srl.

ART. 12

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento con motivato provvedimento ed in particolare qualora siano

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 23/12/2024

riconosciute gravi negligenze nello svolgimento dell'attività svolta dagli incaricati di S.A.C. srl.

ART. 13

La durata della convenzione è stabilita in mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione della stessa.

ART. 14

Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 15

La Società S.a.c s.r.l. è nominata Responsabile del Trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 di tutti i dati personali di cui entrerà in possesso in ragione del presente servizio.

ART. 16

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

...., lì

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE

PER LA SOCIETÀ'